

## Oggetto: Rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri del CNG e degli ORG

### Premessa.

Il presente atto è volto a regolare, ad integrazione e modifica dell'atto del 2012, della circolare n. 288 del 30 giugno 2008 (Rif. P/CR.c/1274) e dei precedenti atti inerenti allo stesso oggetto, i rimborsi delle spese dovuti, in sede di ordinaria amministrazione, ai consiglieri del Consiglio Nazionale, degli Ordini Regionali e delle relative commissioni (di seguito denominati "Consiglieri") per lo svolgimento di attività istituzionali.

Il documento detta, in particolare, disposizioni relative alle spese di trasferta, cioè quelle sostenute dai Consiglieri durante lo spostamento dalla propria sede di normale attività professionale, ovvero di residenza, alla sede del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini Regionali per svolgere attività connesse alla carica ricoperta, ed alle spese di missione, cioè quelle effettuate dai Consiglieri per l'espletamento di funzioni istituzionali fuori dalla sede del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini Regionali e per conto di questi ultimi.

I rimborsi spettanti ai Consiglieri sono assimilabili a quelli dovuti ai membri di consigli e commissioni di enti pubblici non economici parastatali, pur non essendo previsto un trattamento economico retributivo o di altra natura per lo svolgimento dell'incarico.

### Procedimento per il rimborso a piè di lista.

I Consiglieri, una volta al mese oppure al termine di ciascuna trasferta o missione, presentano agli uffici competenti la documentazione di spesa e l'attestazione dei motivi che hanno reso necessaria la trasferta o la missione, con indicazione della durata giornaliera della prestazione, mediante compilazione del modulo per le trasferte e missioni in Italia oppure di quello per le trasferte e missioni all'estero appositamente predisposti e consegnati dai suddetti uffici, a seguito dell'emanazione e del recepimento del presente atto.

La mancata presentazione della documentazione di spesa o la incompleta compilazione dei detti moduli, salvo quanto espressamente riportato nel presente documento, impediscono il rimborso.

Gli uffici competenti ad istruire la pratica procedono ad una accurata verifica dei documenti giustificativi della spesa, ivi inclusa la sottoscrizione dei detti moduli da parte dei Consiglieri interessati, e ne attestano la idoneità per il rimborso da parte dell'ufficio.

Di seguito si indica, in maniera dettagliata, il trattamento spettante ai Consiglieri e le caratteristiche della documentazione da esibire con riferimento alle singole spese.

### *Spese di trasporto.*

Il rimborso delle spese di trasporto sostenute è inderogabilmente subordinato alla esibizione dei titoli rilasciati dai vettori di seguito indicati.

In caso di trasporto ferroviario o in nave è dovuto il rimborso del biglietto di prima o seconda classe, comprensivo di eventuali supplementi e prenotazioni, previa presentazione dei documenti di viaggio debitamente vidimati. In ipotesi di trasporto aereo compete il rimborso del biglietto in classe economica, purché i Consiglieri forniscano la carta o altro documento di imbarco.

In caso di trasporto con mezzi del servizio pubblico locale, ivi inclusi i taxi, è dovuto il rimborso dell'importo indicato sul biglietto vidimato o sulla ricevuta debitamente datata, purché le spese per trasporto in taxi riferibili agli spostamenti nell'area urbana di svolgimento della trasferta oppure della missione non superino il limite massimo giornaliero di € 25,00. In caso di superamento di tale limite il richiedente dovrà dichiararne le motivazioni. Tale limite non opera per le cariche istituzionali del consiglio.

In ipotesi di utilizzo di mezzo proprio, per esigenze attinenti all'attività che i Consiglieri debbono svolgere, è autorizzato un rimborso dei costi chilometrici sostenuti rimborsati in ragione di 1/5 del costo della benzina super. In questo caso, ai Consiglieri spetta anche il rimborso delle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio, purché siano debitamente documentate mediante esibizione delle ricevute di pagamento o dell'estratto conto del proprio "Telepass". Il Consiglio Nazionale e gli Ordini Regionali, nell'esecuzione dei rimborsi in esame, tengono conto della economicità monetaria e temporale della scelta di utilizzare il mezzo proprio effettuata dai Consiglieri, i quali non rientrano tra il "personale contrattualizzato" dell'ente - svolgendo, prevalentemente, attività professionale libera - e motivano in via diretta la sussistenza di tale requisito di economicità.

In ogni caso, il Consiglio Nazionale e gli Ordini Regionali sono esenti da tutte le eventuali responsabilità derivanti dalla circolazione stradale del veicolo utilizzato ed i Consiglieri garantiscono che quest'ultimo è coperto da polizza assicurativa obbligatoria contro la responsabilità civile automobilistica.

### *Spese di alloggio.*

I Consiglieri in trasferta o in missione hanno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'alloggio presso alberghi con classificazione ufficiale fino a quattro stelle in stanza singola o doppia ad uso singola. La documentazione da produrre per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio deve essere conforme alle disposizioni in materia fiscale e consentire di accertare: *i)* il soggetto erogatore della prestazione; *ii)* il beneficiario; *iii)* il tipo di camera; *iv)* la durata e l'importo della prestazione.

### *Spese di vitto.*

Per ogni giorno di trasferta o missione compete il rimborso massimo di una somma non superiore ad € 95,00.

Ai fini del rimborso, è indispensabile l'esibizione di documentazione rilasciata da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del tipo specificato di seguito:

- fatture o ricevute fiscali con esatta indicazione del servizio reso;
- scontrini fiscali contenenti il dettaglio delle consumazioni.

### Procedimento per il rimborso forfetario.

I Consiglieri, qualora siano impossibilitati ad esibire idonea documentazione per il rimborso di spese sostenute durante la trasferta o la missione, possono chiedere il rimborso massimo giornaliero di spese non documentabili pari ad € 15,49 per le missioni o trasferte in Italia e ad € 25,82 per le missioni o trasferte all'estero.

### Conclusione.

Il presente documento non ha natura normativa né costituisce fonte di diritto, essendo un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme, a decorrere dalla delibera di approvazione da parte del consiglio, l'attività del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali - ove recepito da questi ultimi - e non essendo idoneo a paralizzare l'efficacia di norme legislative e/o regolamentari con efficacia esterna.

Roma, 17 settembre 2013